# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA ----

N. 251

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1992** 

Obbligo per l'ente Ferrovie dello Stato di istituire sui treni viaggiatori a lunga percorrenza un servizio di pronto soccorso sanitario

Onorevoli Senatori. - È ormai noto che la medicina dell'emergenza ha assunto un'importanza sempre maggiore nei moderni sistemi sanitari, perchè si è raggiunta la certezza che in molti casi il soccorso prestato in tempi ravvicinatissimi può portare al salvataggio di vite umane; basti pensare ai casi di patologie del sistema cardiocircolatorio nelle quali il soccorso sollecito è considerato fondamentale.

Sulla rete ferroviaria italiana viaggiano molti treni con un gran numero di passeggeri per percorrenze di centinaia di chilometri, nei quali attualmente non esiste alcun servizio di emergenza sanitaria, se non una cassetta di pronto soccorso depositata presso il capotreno. La mancanza di un medico dell'ente Ferrovie dello Stato di fatto però comporta che in casi di urgenza si debba cercare un medico fra i passeggeri per prestare le prime cure. Se si tiene presente che molti di questi treni viaggiano in ore notturne e che recentemente l'ente Ferrovie dello Stato ha istituito, seguendo un orientamento affermatosi già in molti altri paesi, treni inter city, di collegamento diretto fra grandi città, con eliminazione di tutte le fermate intermedie, si rileva facilmente la necessità di predisporre un adeguato servizio di pronto soccorso. D'altra parte analogo servizio risulta istituito sui traghetti che

### XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collegano la Sardegna all'Italia in situazioni sostanzialmente assimilabili.

L'istituzione di questo servizio, pre- fenomeno vista dal presente disegno di legge, contri- ni medici.

buirebbe altresì ad alleviare, anche se in piccola parte, il doloroso e dilagante fenomeno della disoccupazione dei giovani medici.

## XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. L'ente Ferrovie dello Stato è tenuto a garantire su ciascun treno viaggiatori a percorrenza superiore a cinquecento chilometri la presenza di un medico e di un infermiere per l'assistenza sanitaria di urgenza ai passeggeri.